Comune di Gravina in Puglia

Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 14/04/2022

OGGETTO: Approvazione aliquote nuova IMU 2022

L'anno 2022 il giorno 14 del mese di APRILE convocato alle ore 11:00 con inizio alle ore 11:00, COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott.ssa Rossana RIFLESSO, con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Teresa GENTILE, ha adottato la seguente deliberazione:

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'Art.49 c.1 del D.Lgs. 18/08/2000, N°267: **FAVOREVOLE**.

Il Dirigente

Gravina in Puglia, li 11/02/2022 (Avv. Vito SPANO)

REGOLARITA' CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'Art.49 c.1 del D.Lgs. 18/08/2000, N°267: **FAVOREVOLE**.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Gravina in Puglia, li 19/02/2022 (Avv. Vito SPANO)

Su proposta del Servizio Tributi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri del Consiglio Comunale

Premesso che:

- la Legge di bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019, n.160) ha attuato l'unificazione IMU – Tasi, cioè l'assorbimento della Tasi nell'IMU (commi 738-783), definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare, sia pure con forti tratti di continuità con la disciplina previgente:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, alla luce delle disposizioni di legge in vigore dal 01/01/2020 per la nuova IMU fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2022 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la delibera C.C. n 8 del 30/03/2021 avente ad oggetto: "Approvazione Aliquote Nuova Imu 2021";

CONSIDERATO tuttavia che la somma dell'aliquota IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, pari al 10,6 per mille per la generalità degli immobili, *e che la somma delle aliquote IMU del Comune di Gravina in Puglia raggiunge già detta aliquota massima;*

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

RILEVATO che il Dipartimento delle Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle

sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

RILEVATO peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27

maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Rilevato altresì che ai sensi dell'art. 5-decies della L. n. 146/2021, a modifica dell'articolo 1, comma 741, della legge n. 160 del 2019, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare, con obbligo dichiarativo in capo al soggetto passivo, mediante la presentazione della dichiarazione IMU. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Rilevato che ai sensi dell'art. 1 comma 751 della L. n. 160/2019 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti da IMU dal 2022;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare

una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui é situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge sopra citata secondo l'Accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale, anche situato in altra Regione;

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

I. aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;

II. aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;

III. aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);

IV. aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:
  1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9);
  2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

V. aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;

VI. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;

VII. aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;

VIII. aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

RICHIAMATO il comma 169 dell'art. 1 della legge 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: "*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

***VISTO** l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, che dispone:*

"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1";

***DATO ATTO** che questo Comune, per l'anno d'imposta 2021, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 30/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (e le detrazioni) dell'Imposta municipale propria:*

Aliquote e detrazioni IMU anno 2021

Fattispecie	Aliquota comunale	Detrazione	Aliquota statale
Aliquota di base : 1,06%			
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,60%	200 €	/
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	/	/
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita purché non venduti o locati (Beni merce)	0,10%	/	/
Unità immobiliari di categoria C1-C2-C3- A10 utilizzate dal proprietario o dato in fitto, con contratto regolarmente registrato, per locali destinati ad attività commerciali, esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, laboratori arti-	0,76%	/	/

AI

gianali ed artistici e studi professionali, ubicati nel centro storico (Zona A1 del P.R.G. delimitata dalle seguenti vie e piazze: Piazza Pellicciari dal civico 19 al 36 - Viale Orsini - P.zza Scacchi dal civico 1 al civico 18 - Via Garibaldi numerazione dispari - Via Fontana la Stella numerazione dispari; Zona A2 del P.R.G.: solo P.zza Pellicciari dal civico 1 al 17 e C.so Vittorio Emanuele)			
§§Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,30%	/	0,76%

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 in data 08/09/2020 esecutiva ai sensi di legge, in quanto applicabile alle nuove disposizioni previste dalla L. n. 160/2019 e in attesa di rivederne comunque i contenuti per renderlo interamente compatibile alle nuove disposizioni;

RITENUTO pertanto di approvare, per l'anno 2022, le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2022

Fattispecie	**Aliquota comunale**	**Detrazione**	**Aliquota statale**
<u>Aliquota di base per gli altri fabbricati: 1,06%</u>			
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,60%	200 €	/
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	/	/
Al Unità immobiliari di categoria C1-C2-C3-A10 utilizzate dal proprietario o dato in fitto, con contratto regolarmente registrato, per locali destinati ad attività commerciali, esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, laboratori artigianali ed artistici e studi professionali, ubicati nel centro storico (Zona A1 del P.R.G. delimitata dalle seguenti vie e piazze: Piazza Pellicciari dal civico 19 al 36 - Viale Orsini - P.zza Scacchi dal civico 1 al civico 18 - Via Garibaldi numerazione dispari - Via Fontana la Stella numerazione dispari; Zona A2 del P.R.G.: solo P.zza Pellicciari dal civico 1 al 17 e C.so Vittorio Emanuele)	0,76%	/	/
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,30%	/	0,76%

Aree fabbricabili	1,06	/	/
Canone concordato ai sensi dell'art. 2 comma 3 L. 431/98	0,795	/	/

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, Verb. n. 3 del 15/02/2022 acquisito al Prot. Gen. dell'Ente con n. 5512 del 15/02/2022, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. N.267/2000;
Visto l'art. 48 del D.Lgs. 16/08/2000 n. 267;
Visto lo statuto comunale;

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. DI APPROVARE le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2022:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2022

Fattispecie	**Aliquota comunale**	**Detrazione**	**Aliquota statale**
<u>Aliquota di base per gli altri fabbricati: 1,06%</u>			
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,60%	200 €	/
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	/	/
Unità immobiliari di categoria C1-C2-C3- A10 utilizzate dal proprietario o dato in fitto, con contratto regolarmente registrato, per locali destinati ad attività commerciali, esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, laboratori artigianali ed artistici e studi professionali, ubicati nel centro storico (Zona A1 del P.R.G. delimitata dalle seguenti vie e piazze: Piazza Pellicciari dal civico 19 al 36- Viale Orsini - P.zza Scacchi dal civico 1 al civico 18 - Via Garibaldi numerazione dispari - Via Fontana la Stella numerazione dispari; Zona A2 del P.R.G.: solo P.zza Pellicciari dal civico 1 al 17 e C.so Vittorio Emanuele)	0,76%	/	/
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,30%	/	0,76%
Aree fabbricabili	1,06	/	/
Canone concordato ai sensi dell'art. 2 comma 3 L.	0,795	/	/

Al

431/98			

2. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2022;

3. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Entrate di procedere alla pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art.1 comma 767 della Legge 27 dicembre 2019, n.160;

Indi,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Rossana RIFLESSO
(FIRMA DIGITALE)

SEGRETARIO GENERALE
Avv. Teresa GENTILE
(FIRMA DIGITALE)

Relata di inizio pubblicazione

(Art.124 e 134 del Decreto Legislativo 18/8/2000, N° 267 - Art. 32 della legge n. 69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii)

N. rep.

Il sottoscritto Funzionario Incaricato attesta, su dichiarazione dell'addetto alla pubblicazione degli atti che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio informatico del sito istituzionale del Comune www.comune.gravina.ba.it dal giorno _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

FUNZIONARIO INCARICATO
ADDETTO PUBBLICAZIONE
(FIRMA DIGITALE)

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Funzionario Incaricato certifica, previa attestazione dell'addetto alla pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico dal sito istituzionale del Comune www.comune.gravina.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;

[ ] diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Gravina in Puglia, li 14/04/2022

FUNZIONARIO INCARICATO
ADDETTO PUBBLICAZIONE
(FIRMA DIGITALE)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Gravina in Puglia